

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1376)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**  
(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca  
Scientifica e Tecnologica**  
(GRANELLI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**  
(MARTINAZZOLI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**  
(ROMITA)

col **Ministro delle Finanze**  
(VISENTINI)

col **Ministro del Tesoro**  
(GORIA)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**  
(FALCUCCI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**  
(PANDOLFI)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**  
(ALTISSIMO)

col **Ministro della Sanità**  
(DEGAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1985

Ratifica ed esecuzione dell'Atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e del Protocollo sulla istituzione del Centro stesso adottato dalla Riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984

ONOREVOLI SENATORI. — 1. Il 13 settembre 1983 è stato firmato a Madrid da 25 Stati, sotto l'egida delle Nazioni Unite, l'accordo istitutivo del Centro d'ingegneria genetica e biotecnologia, destinato a promuovere la cooperazione internazionale nel campo della ricerca sugli usi pacifici di tali discipline scientifiche soprattutto a favore dei Paesi in via di sviluppo.

L'atto costitutivo in questione:

a) prevede gli organi del Centro (Comitato dei Governatori, Consiglio dei Consiglieri scientifici, Segretariato), regolandone le competenze e i modi di funzionamento;

b) stabilisce le risorse finanziarie sulle quali può fare affidamento il Centro, con particolare riguardo ai contributi a carico degli Stati membri;

c) determina i privilegi e le immunità spettanti all'organismo internazionale, nonché ai suoi funzionari ed esperti e ai rappresentanti dei Membri;

d) disciplina l'uso dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati di ricerca del Centro e l'accesso ai diritti stessi. L'accordo prevede, inoltre, che il Centro abbia, oltre alle sedi principali, una rete di centri affiliati a livello nazionale, regionale e sub-regionale.

2. Nella fase del negoziato l'Italia presentò una proposta intesa ad articolare il Centro in due componenti scientifiche principali aventi non solo pari livello ed importanza, ma anche una bilanciata potenzialità operativa, in modo da disporre di un sistema integrato, al quale potranno affiliarsi centri ed istituti universitari e scientifici nazionali dei Paesi aderenti, e da assicurare così un completo interscambio di informazione, formazione e prodotti della ricerca capace di attrarre e mantenere una massa notevole di ricercatori.

La proposta italiana è stata accolta a Vienna (aprile 1984) con la firma del Protocollo, che completa il paragrafo 2 dell'articolo 1 dello Statuto del Centro e stabilisce che le due predette componenti scientifiche princi-

pali avranno sede una in Italia (Trieste) e l'altra in India (Nuova Delhi).

Nelle predette due sedi scientifiche, sotto la direzione di personalità eminenti, lavoreranno gruppi di ricercatori secondo schemi fortemente intercorrelati ed integrati e i relativi programmi di ricerca applicata saranno supervisionati e regolati dagli organi comuni del Centro.

La complementarità dei programmi consentirà un'evidente economia globale di risorse ed una conseguente diminuzione degli oneri necessari per il funzionamento delle sedi italiana ed indiana, rendendo così disponibili maggiori mezzi finanziari, che potranno essere destinati a nuovi progetti ed iniziative sia nelle due componenti principali che nelle strutture affiliate.

Tale impostazione corrisponde pienamente agli obiettivi della politica italiana verso i Paesi emergenti, politica che non è meramente assistenziale, ma è diretta a favorire la crescita autonoma di detti Paesi, riconoscendone il ruolo determinante, non solo in quanto utilizzatori dei risultati scientifici della ricerca di base e applicata e della formazione di personale, ma anche e soprattutto quali protagonisti diretti dello sviluppo del Centro nel medio e lungo termine.

Un Comitato preparatorio, del quale fanno parte eminenti personalità scientifiche e amministratori locali, è stato istituito a Trieste col compito di promuovere, orientare e coordinare la realizzazione della componente del Centro che avrà sede in questa città al fine di agevolare contatti diretti tra cattedratici e ricercatori italiani e stranieri.

3. L'impegno finanziario della partecipazione italiana al Centro verrà fronteggiato con il ricorso a due diversi fondi di provvista:

a) il Consorzio dell'area di ricerca di Trieste provvederà alle spese occorrenti per il funzionamento della sede di Trieste per i primi cinque anni mediante lo stanziamento di lire 28.270.000.000, di cui 20 miliardi gra-

zie a un contributo della regione Friuli-Venezia Giulia approvato con la legge n. 70 del 29 giugno 1983, lire 6 miliardi assegnati al Consorzio stesso dal Fondo di rotazione per Trieste e lire 2 miliardi e 270 milioni a valere sul capitolo 18 del bilancio del Consorzio stesso per il 1983 (delibera del consiglio d'amministrazione del Consorzio n. 75 del 25 agosto 1983);

b) lo Stato interverrà con i fondi della legge n. 38 del 1979 sulla cooperazione allo sviluppo con un apporto valutato in complessive lire 33 miliardi per i primi cinque anni, destinati per il 40 per cento al finanziamento dei progetti relativi alla componente di Nuova Delhi, per il 40 per cento al finanziamento di particolari programmi da realizzare nei centri affiliati e per il 20 per cento ai programmi di formazione per esperti di Paesi emergenti che si svolgeranno anche a Trieste o a Nuova Delhi.

Per la costruzione di un nuovo edificio e la ristrutturazione di due edifici da destinarsi al Centro si utilizzerà altresì la somma di lire 7.225 milioni a tale scopo assegnati dal FIO all'area di ricerca di Trieste (delibera del CIPE del 22 febbraio 1985).

4. I programmi di ricerca di base saranno orientati soprattutto verso i seguenti campi:

- genetica dei microrganismi;
- ingegneria genetica di procarioti;
- coltura di cellule *in vitro*;
- genetica di cellule somatiche;
- metodi di trasferimento di geni negli eucarioti;
- enzimologia, metodi di frazionamento e analisi del DNA;
- fermentazioni batteriche e di microrganismi eucariotici;
- purificazione dei prodotti della fermentazione;
- preparazione di anticorpi mono e polyclonali;
- chimica delle proteine.

Per quanto concerne gli indirizzi della ricerca applicata, che verrà svolta presso la sede italiana del Centro, si darà una priorità

agli argomenti che presentano interesse industriale ed energetico, e in particolare:

- uso di microrganismi e di cellule animali per la produzione su larga scala di proteine utilizzabili nella terapia medica e veterinaria (ormoni, vaccini, fattori di crescita, antivirali, ecc.);

- purificazione su larga scala di enzimi da microrganismi;

- preparazione di bioreattori con proteine o cellule immobilizzate per l'industria chimica e farmaceutica;

- tecniche di fermentazione nell'industria alimentare;

- uso di microrganismi per un migliore sfruttamento delle fonti convenzionali di energia (recupero di petrolio secondario e terziario) o per la fermentazione di biomasse a composti combustibili.

La presenza in Italia di uno sviluppato sistema di industrie chimiche, farmaceutiche e vaccinoterapiche offre la possibilità di un proficuo interscambio fra ricerca e produzione, nonché di una formazione del personale tecnico e scientifico rispondente alle richieste del mercato.

5. Una volta che l'Atto istitutivo del Centro sarà entrato in vigore l'Italia procederà alla conclusione di uno specifico accordo con il Centro stesso per disciplinare i privilegi e le immunità riguardanti la sede di Trieste.

6. Allo stato della situazione l'Atto costitutivo del Centro è stato firmato dai seguenti Stati: Afghanistan, Argentina, Bolivia, Bulgaria, Bhutan, Cile, Cina, Congo, Cuba, Egitto, Ecuador, Grecia, India, Indonesia, Italia, Jugoslavia, Kuwait, Marocco, Mauritania, Mauritius, Nigeria, Pakistan, Perù, Panama, Senegal, Spagna, Sudan, Tailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Venezuela, Vietnam, Zaire, ed è stato ratificato dall'Iraq.

Quanto al Protocollo esso è stato firmato dai seguenti Stati: Argentina, Bulgaria, Bhutan, Afghanistan, Cile, Cuba, Grecia, India, Italia, Jugoslavia, Iraq, Marocco, Mauritania, Mauritius, Messico, Panama, Perù, Senegal, Trinidad e Tobago, Venezuela, Vietnam.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e il Protocollo sulla istituzione del Centro stesso adottato dalla Riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Atto costitutivo.

## Art. 3.

Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, di importo superiore al limite stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, effettuate nei confronti del Centro, allorchè questo agisca nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto presidenziale. Non sono soggette, altresì, all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite, effettuate dal Centro nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

## Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 6.765.000.000, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



STATUTES OF THE INTERNATIONAL CENTRE FOR GENETIC  
ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY

PREAMBLE

THE STATES, PARTIES TO THE PRESENT STATUTES

Recognizing the need for developing and applying peaceful uses of genetic engineering and biotechnology for the benefit of mankind,

Urging that the potential of genetic engineering and biotechnology should be utilized to contribute to solving the pressing problems of development, particularly in the developing countries,

Being aware of the need for international co-operation in this field, particularly in research, development and training,

Emphasizing the urgency of strengthening the scientific and technological capabilities of developing countries in this field,

Recognizing the important rôle that an International Centre would play in the application of genetic engineering and biotechnology for development,

Bearing in mind that the High-Level Meeting held on 13-17 December 1982 in Belgrade, Yugoslavia, recommended that an International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology of high excellence be established soonest possible, and

Recognizing the initiative taken by the Secretariat of UNIDO for the promotion and the preparation of the establishment of such a Centre,

HAVE AGREED as follows:

## Article 1

Establishment and Seat of the Centre

1. An International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (hereinafter referred to as "the Centre") is hereby established as an international organization comprising a centre and a network of affiliated national, sub-regional and regional centres.
2. The Centre shall have its seat at .....

## Article 2

Objectives

The objectives of the Centre shall be:

- (a) To promote international co-operation in developing and applying peaceful uses of genetic engineering and biotechnology, in particular for developing countries;
- (b) To assist developing countries in strengthening their scientific and technological capabilities in the field of genetic engineering and biotechnology;
- (c) To stimulate and assist activities at regional and national levels in the field of genetic engineering and biotechnology;
- (d) To develop and promote application of genetic engineering and biotechnology for solving problems of development, particularly in developing countries;
- (e) To serve as a forum of exchange of information, experience and know-how among scientists and technologists of Member States;
- (f) To utilize the scientific and technological capabilities of developing and developed countries in the field of genetic engineering and biotechnology; and
- (g) To act as a focal point of a network of affiliated (national, sub-regional and regional) research and development centres.



## Article 3

Functions

Towards the fulfilment of its objectives, the Centre shall generally take necessary and appropriate action, and in particular shall:

- (a) Carry out research and development including pilot-plant activities in the field of genetic engineering and biotechnology;
- (b) Train at the Centre and arrange the training elsewhere of scientific and technological personnel, particularly from developing countries;
- (c) Provide, upon request, advisory services to Members to develop their national technological capacity;
- (d) Promote interaction between the scientific and technological communities of the Member States through programmes to enable visits of scientists and technologists to the Centre, and through programmes of associateship and other activities;
- (e) Convene expert meetings to strengthen the activities of the Centre;
- (f) Promote networks of national and international institutions as appropriate to facilitate activities such as joint research programmes, training, testing and sharing of results, pilot-plant activities, information and material exchange;
- (g) Identify and promote without delay the initial network of highly qualified research centres to serve as Affiliated Centres, promote existing national, sub-regional, regional and international networks of laboratories, including those associated with the organizations mentioned in Article 15, active in or related to the field of genetic engineering and biotechnology to serve as Affiliated Networks, as well as promote the establishment of new highly qualified research centres;
- (h) Carry out a programme of bio-informatics to support in particular research and development and application for the benefit of developing countries;
- (i) Collect and disseminate information on fields of activities of concern to the Centre and the Affiliated Centres;
- (j) Maintain close contacts with industry.

## Article 4

Membership

1. Members of the Centre shall be all States that have become parties to these Statutes in accordance with Article 20 thereof.
2. Founding Members of the Centre shall be all Members that have signed these Statutes before their entry into force in accordance with Article 21 thereof.

## Article 5

Organs

1. The organs of the Centre shall be:
  - (a) The Board of Governors,
  - (b) The Council of Scientific Advisers,
  - (c) The Secretariat.
2. Other subsidiary organs may be established by the Board of Governors in accordance with Article 6.

## Article 6

Board of Governors

1. The Board of Governors shall consist of a representative of each Member of the Centre, and serving in an ex officio capacity without the right to vote, the Executive Head of UNIDO or his representative. In nominating their representatives, Members shall pay due regard to their administrative capability and scientific background.
2. In addition to exercising other functions specified in these Statutes, the Board shall:
  - (a) Determine the general policies and principles governing the activities of the Centre;

- (b) Admit the new Members to the Centre;
  - (c) Approve the work programme and the budget after having taken into account the recommendations of the Council of Scientific Advisers, adopt the financial regulations of the Centre and decide on any other financial matter, particularly the mobilization of resources for the effective operation of the Centre;
  - (d) Grant, as a matter of the highest priority, on a case-by-case basis the status of an Affiliated Centre (national, sub-regional, regional and international) to research centres of Member States that fulfil accepted criteria of scientific excellence, and of an Affiliated Network to national, regional and international laboratories;
  - (e) Establish, in accordance with Article 14, rules which regulate patents, licensing, copyrights and other rights to intellectual property, including the transfer of results emanating from the research work of the Centre;
  - (f) Upon recommendation of the Council, take any other appropriate action to enable the Centre to further its objectives and carry out its functions.
3. The Board shall hold a regular session once a year, unless it decides otherwise. Regular sessions shall be held at the seat of the Centre unless otherwise determined by the Board.
  4. The Board shall adopt its own rules of procedure.
  5. A majority of the Members of the Board shall constitute a quorum.
  6. Each Member of the Board shall have one vote. Decisions shall be made preferably by consensus, otherwise by a majority of the Members present and voting, except that decisions on the appointment of the Director, programmes of work and the budget shall be made by a two-thirds majority of the Members present and voting.
  7. Representatives of the United Nations, the specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as of intergovernmental organizations and non-governmental organizations may, upon invitation of

the Board, participate as observers in its deliberations. For this purpose, the Board shall establish a list of organizations that have relationship with and have expressed interest in the work of the Centre.

8. The Board may establish subsidiary organs on a permanent or ad hoc basis, as may be necessary for the effective discharge of its functions, and shall receive reports from such organs.

#### Article 7

#### Council of Scientific Advisers

1. The Council shall consist of up to ten scientists and technologists in the substantive fields of the Centre. A scientist from the host State shall be a member of the Council. The members of the Council shall be elected by the Board. Due regard shall be paid to the importance of electing the members on a balanced geographical basis. The Director shall serve as Secretary of the Council.
2. Except for the initial election, the members of the Council shall hold office for a period of three years and be eligible for reappointment for another period of three years. The terms of the members shall be such that not more than one-third be elected at one time.
3. The Council shall elect a chairman from among its members.
4. In addition to exercising other functions specified in these Statutes or delegated to it by the Board, the Council shall:
  - (a) Examine the draft work programme and the budget of the Centre and make recommendations to the Board;
  - (b) Review the implementation of the approved work programme and make an appropriate report to the Board;
  - (c) Elaborate on the medium and long-term perspectives of the Centre's programmes and planning including specialized and new fields of research and make recommendations to the Board;

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (d) Assist the Director on all substantive, scientific and technical matters concerning the activities of the Centre, including the co-operation with Affiliated Centres and Networks;
  - (e) Approve safety regulations for the research work of the Centre;
  - (f) Advise the Director on the appointment of senior staff (Heads of Departments and above).
5. The Council may constitute ad hoc panels of scientists from Member States for the preparation of specialized scientific reports to facilitate its task of advising and recommending suitable measures to the Board.
  6. (a) The Council shall hold a regular session once a year, unless it decides otherwise;  
  
(b) Sessions shall be held at the seat of the Centre, unless otherwise determined by the Council.
  7. The Heads of Affiliated Centres and one representative for each Affiliated Network may participate in an observer capacity in the deliberations of the Council.
  8. Senior scientific staff may attend the sessions of the Council, if so requested.

## Article 8

Secretariat

1. The Secretariat shall comprise the Director and the staff.
2. The Director shall be appointed from among candidates of Member States by the Board after consultation with the Council and shall hold office for a period of five years. The Director may be reappointed for a further period of five years after which he shall not be eligible for reappointment. The Director should be a person of the highest possible standing and respect in the scientific and technological field of the Centre. Due regard shall also be given to the experience of the candidate in the management of a scientific centre and a multidisciplinary team of scientists.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. The staff shall comprise a Deputy Director, Heads of Departments and other professional, technical, administrative and clerical personnel including manual workers as the Centre may require.
4. The Director shall be the chief scientific/administrative officer and the legal representative of the Centre. He shall act in that capacity at all meetings of the Board and its subsidiary organs. Subject to directives and control of the Board or the Council, the Director shall have the overall responsibility and authority to direct the work of the Centre. He shall perform such other functions as are entrusted to the Director by these organs. The Director shall be responsible for the appointment, organization and functioning of the staff. The Director shall establish a consultation mechanism with senior scientists of the Centre concerning the evaluation of scientific results and current planning of scientific work.
5. In the performance of their duties the Director and the staff shall not seek or receive instructions from any government or from any authority external to the Centre. They shall refrain from any action that might reflect on their position as international officials responsible only to the Centre. Each Member undertakes to respect the exclusively international character of the responsibilities of the Director and the staff and not to seek to influence them in the discharge of their responsibilities.
6. The staff shall be appointed by the Director under regulations approved by the Board. The conditions of service of staff shall conform as far as possible to those of the United Nations common system. The paramount consideration in the employment of the scientific and technical staff and in determining the conditions of service shall be the necessity of securing the highest standards of efficiency, competence and integrity.

## Article 9

Affiliated Centres and Networks

1. In pursuance of paragraph 1 of Article 1, sub-paragraph (g) of Article 2 and sub-paragraph (g) of Article 3, the Centre shall develop and promote a system of Affiliated Centres and Affiliated Networks to fulfil the objectives of the Centre.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Based on the recommendation of the Council, the Board shall establish the criteria for granting the status of an Affiliated Centre to research centres and decide upon the extent of formal relationship of Affiliated Centres to the organs of the Centre.
3. Based on the recommendation of the Council, the Board shall establish criteria for granting the status of Affiliated Networks to such national, regional and international groups of laboratories of Member States which have special potential for strengthening the activities of the Centre.
4. Upon approval of the Board the Centre shall conclude agreements for establishing relationship with the Affiliated Centres and Networks. These agreements may include, but not be limited to, scientific and financial aspects.
5. The Centre may contribute to the financing of Affiliated Centres and Networks according to a formula approved by the Board in agreement with interested Member States.

## Article 10

Financial Matters

1. The financing of the Centre shall in general consist of:
  - (a) Initial contributions for launching the Centre;
  - (b) Annual contributions by the Members preferably in convertible currency;
  - (c) General and special voluntary contributions, including gifts, bequests, subventions and funds in trust from Members, non-member states, the United Nations, its specialized agencies, the International Atomic Energy Agency, the United Nations Development Programme, intergovernmental and non-governmental organizations, foundations, institutions and private persons subject to the approval of the Board;
  - (d) Any other sources, subject to the approval of the Board.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. For financial considerations, least developed countries, as defined by the appropriate resolutions of the United Nations may become Members of the Centre on the basis of more favourable criteria to be established by the Board.
3. The Host State shall make an initial contribution by making available to the Centre the necessary infrastructure (land, buildings, furniture, equipment, etc.) as well as through a contribution to the operating costs of the Centre in the initial years of its operation.
4. The Director shall prepare and submit to the Board through the Council a draft programme of work for the following fiscal period together with the corresponding financial estimates.
5. The fiscal period of the Centre shall be the calendar year.

## Article 11

Assessment and Auditing

1. During the first five years the regular budget of the Centre shall be based on the amounts pledged annually by each Member for those five years. After the first five-year period consideration may be given to the possibility of the Board assessing annual contributions each year for the following year on the basis of a formula recommended by the Preparatory Committee which shall take into account the contribution of each Member to the regular budget of the United Nations, based on its most recent scale of assessment.
2. States which become Members of the Centre after 31 December may consider the possibility of a special contribution towards capital expenditure and current operational costs for the year in which they become Members.
3. Contributions made in accordance with the provisions of paragraph 2 of this Article shall be applied in reducing the contributions of other Members unless otherwise decided by the Board by the majority of all Members.
4. The Board shall appoint auditors to examine the accounts of the Centre. The auditors shall submit a report on the annual accounts to the Board through the Council.



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. The Director shall furnish the auditors with such information and assistance as they may require to carry out their duties.
6. States which have to seek approval of these Statutes by their legislative authorities for participating in the Centre and have therefore signed the Statutes ad referendum shall not be obliged to pay a special contribution as foreseen in paragraph 2 of this Article in order to effect their participation.

## Article 12

Headquarters Agreement

The Centre shall conclude a headquarters agreement with the Host Government. The provisions of such agreement shall be subject to the approval of the Board.

## Article 13

Legal Status, Privileges and Immunities

1. The Centre shall have juridical personality. It shall be fully empowered to discharge its functions and achieve its objectives, including the following:
  - (a) To conclude agreements with States or international organizations;
  - (b) To award contracts;
  - (c) To acquire and dispose of movable and immovable property;
  - (d) To initiate legal proceedings.
2. The Centre, its property and assets wherever located shall enjoy immunity from every form of legal process except in so far as in any particular case it has expressly waived its immunity. It is, however, understood that no waiver of immunity shall extend to any measure of execution.
3. All premises of the Centre shall be inviolable. The property and assets of the Centre wherever located shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference, whether by executive, administrative, judicial or legislative actions.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

The Centre, its property, assets, income and transactions shall be exempt from all taxation including customs duties, prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of articles imported or exported by the Centre for its official use. The Centre shall also be exempt from any obligation relating to the payment, withholding or collection of any tax or duty.

5. Representatives of the Members shall enjoy such privileges and immunities as are provided for by Article IV of the Convention on Privileges and Immunities of the United Nations.
6. Officials of the Centre shall enjoy such privileges and immunities as are provided for by Article V of the Convention on Privileges and Immunities of the United Nations.
7. Experts of the Centre shall enjoy the same privileges and immunities as are provided for officials of the Centre in paragraph 6 hereinbefore.
8. All persons undergoing training or taking part in a scheme for the exchange of personnel at the headquarters of the Centre or organized elsewhere within the territory of the Members in pursuance of the provisions of these Statutes shall have the right of entry into sojourn, or exit as is necessary for the purpose of their training or the exchange of personnel. They shall be granted facilities for speedy travel and visas where required shall also be granted promptly and free of charge.
9. The Centre shall co-operate at all times with the appropriate authorities of the Host State and other Members to facilitate the proper administration of justice, secure the observance of national laws and prevent the occurrence of any abuse in connection with privileges, immunities and facilities mentioned in this Article.

## Article 14

Publications and Rights to Intellectual Property

1. The Centre shall publish all results of its research activities provided such publication does not contravene its general policy regarding rights to intellectual property approved by the Board.
2. All rights, including title, copyright and patent rights, relating to any work produced or developed by the Centre shall be vested in the Centre.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. It shall be the policy of the Centre to obtain patents or interests in patents on results of genetic engineering and biotechnology developed through projects of the Centre.
4. Access to intellectual property rights concerning the results emanating from the research work of the Centre shall be granted to Members and to developing countries that are not Members of the Centre in accordance with applicable international conventions. In formulating rules regulating access to intellectual property the Board shall not establish criteria prejudicial to any Member or group of Members.
5. The Centre shall use its patent and other rights, and any financial or other benefits associated herewith, to promote, for peaceful purposes, the development, production and wide application of biotechnology, predominantly in the interest of developing countries.

## Article 15

Relations with other Organizations

In undertaking activities and in pursuance of its objectives, the Centre may with the approval of the Board seek as appropriate co-operation with other States not parties to these Statutes, the United Nations and its subsidiary organs, the specialized agencies of the United Nations and the International Atomic Energy Agency, governmental and non-governmental organizations, national scientific institutes and societies.

## Article 16

Amendments

1. Any Member may propose amendments to the Statutes. Texts of proposed amendments shall be promptly communicated by the Director to all Members and shall not be considered by the Board until ninety days after the dispatch of such communication.
2. Amendments shall be approved by a two-thirds majority of all Members and shall enter into force for those Members who have deposited instruments of ratification.

## Article 17

Withdrawal

Any Member may withdraw at any time after five years of membership upon giving one year's written notice to the Depositary.

## Article 18

Liquidation

In case of termination of the Centre the State in which the Centre's headquarters are located, shall be responsible for the liquidation, unless otherwise agreed upon by the Members at the time of termination. Except as otherwise decided by the Members, any surplus shall be distributed among those States which are Members of the Centre at the time of the termination in proportion to all payments made by them from the date of their becoming Members of the Centre. In the event of a deficit, this shall be met by the existing Members in the same proportions as their contributions.

## Article 19

Settlement of Disputes

Any dispute involving two or more Members concerning the interpretation or application of these Statutes, which is not settled through negotiations between the parties concerned or, if needed, through the good offices of the Board, shall be submitted, at the request of the disputing parties to any of the means to a peaceful solution provided in the Charter of the United Nations within three months from the date on which the Board states that the dispute cannot be settled through the good offices of the Board.

## Article 20

Signature, Ratification, Acceptance and Accession

1. These Statutes shall be open for signature by all States at the Meeting of Plenipotentiaries held in Madrid on 12-13 September 1983, and thereafter at United Nations Headquarters in New York until the date of their entry into force in accordance with Article 21.

2. These Statutes shall be subject to ratification or acceptance by signatory States. The appropriate instruments shall be deposited with the Depository.
3. After the entry into force of these Statutes in accordance with Article 21, States that have not signed the Statutes may accede to them by depositing instruments of accession with the Depository after their request for membership has been approved by the Board.
4. States which have to seek approval of these Statutes by their legislative authorities may sign on an ad referendum basis until the appropriate approval has been obtained.

#### Article 21

##### Entry into Force

1. These Statutes shall enter into force when at least 24 States, including the Host State of the Centre, have deposited instruments of ratification or acceptance and, after having ascertained among themselves that sufficient financial resources are ensured, notify the Depository that these Statutes shall enter into force.
2. For each State acceding to these Statutes, these Statutes shall enter into force on the 30th day after deposit by such State of its instrument of accession.
3. Until the entering into force of the Statutes in accordance with paragraph 1 hereinbefore, they shall be applied provisionally upon signature within the limits allowed by national legislation.

#### Article 22

##### Depository

The Secretary-General of the United Nations shall be the Depository of these Statutes and shall send the notifications he issues in that capacity to the Director as well as to the Members.

Article 23

Authentic Texts

These Statutes shall be authentic in Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries being duly authorized by their respective Governments thereto, have signed the present Statutes:

Done at Madrid this thirteenth day of September one thousand nine hundred and eighty three, in a single original.

## P R O T O C O L

of the Reconvened Plenipotentiary Meeting on the Establishment of the International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology held at Vienna on 3 to 4 April 1984.

The Seat of the Centre in the meaning of paragraph 2 of Article 1 of the Statutes of the International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology shall be at Trieste, Italy, and New Delhi, India.

This Protocol shall be open for signature in Vienna from 4 to 12 April 1984 and thereafter at United Nations Headquarters in New York until the date of entry into force of the Statutes in accordance with Article 21 thereof.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed the present Protocol on behalf of their respective Governments.

Done at Vienna this fourth day of April one thousand nine hundred and eighty-four, in a single original.

## TRADUZIONE NON UFFICIALE

ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO INTERNAZIONALE  
DI INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGIA

## PREAMBOLO

GLI STATI, PARTE AL PRESENTE STATUTO

Riconosciuta la necessità di sviluppare e applicare gli impieghi pacifici della ingegneria genetica e della biotecnologia a beneficio del genere umano,

Sollecitata l'utilizzazione del potenziale di ingegneria genetica e biotecnologia per contribuire alla soluzione dei pressanti problemi di sviluppo, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

Consapevoli della necessità di cooperazione internazionale in questo campo, in particolare nella ricerca, sviluppo e formazione,

Sottolineata l'urgenza di rafforzare le capacità scientifiche e tecnologiche dei paesi in via di sviluppo in questo campo,

Riconosciuto l'importante ruolo che un Centro internazionale può svolgere nell'applicazione dell'ingegneria genetica e biotecnologia allo sviluppo,

Tenuto presente che l'incontro ad alto livello tenutosi a Belgrado, Jugoslavia, il 13-17 dicembre 1982, aveva raccomandato che un Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia di alta qualità scientifica fosse creato al più presto possibile, e

Considerata l'iniziativa intrapresa dal Segretariato della UNIDO per la promozione e la preparazione della istituzione di tale Centro,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

## Articolo 1

*Creazione e sede del Centro*

1. Un Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia (qui di seguito indicato come «il Centro») è istituito come organizzazione internazionale comprendente un Centro e una rete di Centri affiliati, a livello nazionale, sub-regionale e regionale.

2. Il Centro ha la sua sede a Trieste e a Nuova Delhi.

## Articolo 2

*Scopi*

Gli scopi del Centro sono:

a) promuovere la cooperazione internazionale nello sviluppo e nell'applicazione degli usi pacifici della ingegneria genetica e biotecnologia, in particolare per i paesi in via di sviluppo;



b) assistere i paesi in via di sviluppo nel rafforzare le loro capacità scientifiche e tecnologiche nel settore della ingegneria genetica e biotecnologia;

c) stimolare e assistere le attività ai livelli regionale e nazionale nel campo della ingegneria genetica e biotecnologia;

d) sviluppare e promuovere l'applicazione dell'ingegneria genetica e biotecnologia per risolvere i problemi dello sviluppo, in particolare nei paesi in via di sviluppo;

e) servire quale luogo di scambio di informazione, esperienza e *know-how* fra gli scienziati e i tecnologi degli Stati Membri;

f) utilizzare le capacità scientifiche e tecnologiche dei paesi in via di sviluppo e dei paesi sviluppati nel campo della ingegneria genetica e biotecnologia;

g) agire quale punto focale di una rete di centri affiliati di ricerca e sviluppo (nazionali, sub-regionali e regionali).

### Articolo 3

#### *Funzioni*

Per l'adempimento dei suoi scopi, il Centro intraprende generalmente le azioni necessarie e appropriate, quali in particolare:

a) condurre ricerche e sviluppi ivi comprese le attività di impianti pilota nel campo della ingegneria genetica e biotecnologia;

b) curare la formazione presso il Centro e organizzare la formazione altrove di personale scientifico e tecnologico, in particolare proveniente da paesi in via di sviluppo;

c) fornire, su richiesta, servizi di consulenza ai Membri per sviluppare le loro capacità tecnologiche nazionali;

d) promuovere l'interazione tra le comunità scientifiche e tecnologiche degli Stati Membri attraverso programmi che consentano le visite di scienziati e tecnologi al Centro e attraverso programmi di associazione o altre attività;

e) convocare incontri di esperti per rafforzare le attività del Centro;

f) promuovere reti di istituti nazionali e internazionali, atte a facilitare attività quali programmi di ricerca comune, formazione, verifica e diffusione dei risultati, attività di impianti pilota, scambio di informazioni e materiale;

g) identificare e promuovere senza indugi la rete iniziale di centri di ricerca estremamente qualificati quali Centri affiliati, promuovere le esistenti reti nazionali, sub-regionali, regionali e internazionali di laboratori, ivi compresi quelli associati con le organizzazioni di cui all'Articolo 5, che agiscano o siano collegati al settore della ingegneria genetica e biotecnologia per funzionare quali Reti affiliate, nonchè promuovere la creazione di nuovi centri di ricerca altamente qualificati;

h) condurre un programma di bio-informatica a sostegno in particolare della ricerca e sviluppo e delle applicazioni in favore dei paesi in via di sviluppo;

i) raccogliere e diffondere le informazioni sui campi di attività di interesse per il Centro e i Centri affiliati;

j) mantenere stretti contatti con l'industria.

## Articolo 4

*Membri*

1. Membri del Centro sono tutti gli Stati che sono divenuti parte al presente Atto costitutivo conformemente all'Articolo 20 di cui allo stesso.

2. Membri fondatori del Centro sono tutti i Membri che hanno firmato il presente Atto costitutivo prima della sua entrata in vigore conformemente all'Articolo 21 di cui allo stesso.

## Articolo 5

*Organi*

1. Organi del Centro sono:

- a) il Comitato dei Governatori;
- b) il Consiglio dei Consiglieri scientifici;
- c) il Segretariato.

2. Altri Organi ausiliari possono essere istituiti dal Comitato dei Governatori conformemente all'Articolo 6.

## Articolo 6

*Comitato dei Governatori*

1. Il Comitato dei Governatori è composto da un rappresentante di ogni Membro del Centro e dal Capo esecutivo dell'UNIDO o da un suo rappresentante il quale opera nella sua capacità *ex officio* senza diritto di voto. Nel nominare i loro rappresentanti, i Membri debbono tenere in debito conto la capacità amministrativa e la preparazione scientifica di essi.

2. Oltre all'esercizio delle altre funzioni specificate nel presente Statuto, il Comitato:

a) determina le politiche ed i principi generali che regolano le attività del Centro;

b) ammette nuovi Membri nel Centro;

c) approva il programma di lavoro e il bilancio dopo aver tenuto conto delle raccomandazioni del Consiglio dei Consiglieri scientifici, adotta i regolamenti finanziari del Centro e decide sulle altre materie finanziarie, in particolare la mobilitazione di risorse per l'efficace funzionamento del Centro;

d) concede in termini di priorità assoluta, e su una base caso per caso, lo *status* di Centro affiliato (nazionale, sub-regionale, regionale e internazionale) ai centri di ricerca degli Stati Membri che soddisfino i criteri comuni di eccellenza scientifica e di Rete affiliata ai laboratori nazionali, regionali e internazionali;

e) fissa, conformemente all'Articolo 14, le norme che regolano i brevetti, le licenze, i *copyrights* e gli altri diritti di proprietà intellettuale, ivi incluso il trasferimento dei risultati del lavoro di ricerca del Centro;

f) dietro raccomandazione del Consiglio dei Consiglieri intraprende ogni altra azione indicata a consentire al Centro di promuovere i suoi scopi e di compiere le sue funzioni.

003-E

3. Il Comitato si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno, a meno che esso decida altrimenti. Le sessioni regolari vengono tenute presso la sede del Centro tranne che se diversamente determinato dal Comitato stesso.

4. Il Comitato adotta le sue norme di procedura.

5. La maggioranza dei Membri del Comitato costituisce *quorum*.

6. Ogni Membro del Comitato ha un voto. Le decisioni sono adottate preferibilmente all'unanimità, altrimenti a maggioranza dei Membri presenti e votanti, ad esclusione delle decisioni sulla nomina del Direttore, i programmi di lavoro e il bilancio, che vengono adottate con la maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti.

7. I rappresentanti delle Nazioni Unite, le Agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, nonché le organizzazioni intergovernative e le organizzazioni non governative possono, su invito del Comitato, partecipare in veste di osservatori alle sue deliberazioni. A tal fine, il Consiglio redigerà una lista delle organizzazioni che hanno rapporti con il lavoro del Centro e che abbiano espresso il loro interesse nei confronti dello stesso.

8. Il Comitato può creare organi ausiliari su una base permanente *ad hoc*, ove ritenuti necessari per l'efficace adempimento delle sue funzioni, e riceve rapporti da tali organi.

## Articolo 7

### *Consiglio dei Consiglieri scientifici*

1. Il Consiglio è costituito da un massimo di dieci scienziati e tecnologi nei settori fondamentali del Centro. Uno scienziato dello Stato ospitante deve essere Membro del Consiglio. I Membri del Consiglio vengono eletti dal Comitato dei Governatori. L'importanza di eleggere i Membri su una base geografica equilibrata è tenuta in debito conto. Il Direttore funge da Segretario del Consiglio.

2. Ad eccezione della elezione iniziale, i Membri del Consiglio rimangono in carica per un periodo di tre anni e possono essere rieletti per un altro periodo di tre anni. Il mandato dei Membri è tale che non più di un terzo di essi sia eletto ciascuna volta.

3. Il Consiglio elegge tra i suoi Membri il Presidente.

4. Oltre a svolgere le altre funzioni specificate nel presente Statuto o ad esso delegate dal Comitato dei Governatori, il Consiglio:

a) esamina il progetto di programma di lavoro e il bilancio del Centro e fa raccomandazioni al Comitato dei Governatori;

b) controlla l'attuazione del programma di lavoro approvato e ne fa opportuno rapporto al Comitato dei Governatori;

c) elabora proiezioni a medio e a lungo termine dei programmi e piani del Centro ivi inclusi nuovi e specializzati settori di ricerca e fa raccomandazioni al Comitato dei Governatori;

d) assiste il Direttore su tutte le materie sostanziali, scientifiche e tecniche relative alle attività del Centro, ivi inclusa la cooperazione con i Centri affiliati e le Reti;

e) approva i regolamenti di sicurezza per il lavoro di ricerca del Centro;

f) dà il suo parere al Direttore circa la nomina del personale di alto grado (Capi di dipartimento e superiori).

5. Il Consiglio può costituire gruppi di lavoro *ad hoc* di scienziati degli Stati Membri per la preparazione di relazioni scientifiche specialistiche al fine di facilitare il suo compito di consulenza e per raccomandare al Comitato dei Governatori misure appropriate.

6. a) Il Consiglio si riunisce in sessione regolare una volta l'anno, tranne che se diversamente deciso;

b) le sessioni si svolgono presso la sede del Centro, tranne che se diversamente deciso dal Consiglio stesso.

7. I Capi dei Centri affiliati ed un rappresentante di ciascuna Rete affiliata possono partecipare in veste di osservatori alle delibere del Consiglio.

8. Il personale scientifico di alto grado può assistere alle sessioni del Consiglio se ne è richiesto.

## Articolo 8

### *Segretariato*

1. Il Segretariato comprende il Direttore e il personale.

2. Il Direttore viene nominato tra i candidati degli Stati Membri dal Comitato dei Governatori dopo consultazioni con il Consiglio dei Consiglieri e rimane in carica per un periodo di cinque anni. Il Direttore può essere nominato nuovamente per un ulteriore periodo di cinque anni, terminato il quale non può più essere nominato. Il Direttore dovrebbe essere persona che goda di una posizione e rispetto quanto più alti possibile nel campo scientifico e tecnologico del Centro. In debito conto viene altresì tenuta l'esperienza del candidato nella direzione di un centro scientifico e di un gruppo multidisciplinare di scienziati.

3. Il personale è costituito da un Vice Direttore, Capi di dipartimento ed altro personale professionista tecnico, amministrativo e d'ufficio ivi compresi gli operai di cui il Centro possa aver bisogno.

4. Il Direttore è il funzionario scientifico-amministrativo di maggior grado, nonchè il rappresentante legale del Centro. Egli agisce in tale veste in occasione di tutte le riunioni del Comitato dei Governatori e dei suoi

organi ausiliari. Fatte salve le direttive ed il controllo del Comitato dei Governatori o del Consiglio dei Consiglieri, il Direttore ha la responsabilità e l'autorità generale per dirigere il lavoro del Centro. Egli adempie a ogni altra funzione che gli venga affidata da questi organi. Il Direttore è responsabile della nomina, organizzazione e operato del personale. Il Direttore istituisce un meccanismo di consultazione con gli scienziati di maggior grado del Centro sulla valutazione dei risultati scientifici e la pianificazione del lavoro scientifico in corso.

5. Nell'adempimento dei loro compiti il Direttore e il personale non possono richiedere né ricevere istruzioni da Governi o altre autorità esterne al Centro. Essi si astengono da qualsiasi azione possa riflettersi sulla loro posizione di funzionari internazionali responsabili solo di fronte al Centro. Ogni Membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilità del Direttore e del personale e a non cercare di influenzarli nell'adempimento delle loro responsabilità.

6. Il personale è nominato dal Direttore conformemente ai regolamenti approvati dal Comitato dei Governatori. Le condizioni di servizio del personale si conformano, per quanto possibile, a quelle del sistema comune presso le Nazioni Unite. L'elemento determinante nell'assunzione di personale scientifico e tecnico e nella determinazione delle condizioni di servizio è la necessità di assicurare i più alti *standards* di efficienza, competenza e integrità.

#### Articolo 9

##### *Centri affiliati e Reti*

1. Conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 1, al punto g) dell'articolo 2 e al punto g) dell'articolo 3, il Centro mette a punto e promuove un sistema di Centri affiliati e Reti affiliate per adempiere agli scopi del Centro.

2. Sulla base delle raccomandazioni del Consiglio dei Consiglieri, il Comitato dei Governatori fissa i criteri per concedere lo *status* di Centro affiliato ai centri di ricerca e decide circa il contenuto del rapporto tra i Centri affiliati e gli organi del Centro.

3. Sulla base delle raccomandazioni del Consiglio dei Consiglieri, il Comitato dei Governatori fissa i criteri per la concessione dello *status* di Reti affiliate a quei gruppi di laboratori nazionali, regionali e internazionali degli Stati Membri che abbiano caratteristiche tali da poter rafforzare le attività del Centro.

4. Su approvazione del Comitato dei Governatori il Centro conclude accordi per la istituzione di relazioni con i Centri affiliati e le Reti. Tali accordi possono comprendere, ma non essere limitati a aspetti scientifici e finanziari.

5. Il Centro può contribuire al finanziamento dei Centri affiliati e Reti conformemente ad una formula approvata dal Comitato dei Governatori in accordo con gli Stati Membri interessati.

## Articolo 10

*Aspetti finanziari*

1. Le risorse finanziarie del Centro in generale provengono da:
  - a) contributi iniziali per l'avvio del Centro;
  - b) contributi annuali dei Membri preferibilmente in valute convertibili;
  - c) contributi volontari generali e particolari, compresi i doni, lasciti, sovvenzioni e fondi fiduciari degli Stati Membri, non-membri, le Nazioni Unite, le sue Agenzie specializzate, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, le organizzazioni intergovernative e non governative, le fondazioni, istituti e privati soggetti all'approvazione del Comitato dei Governatori;
  - d) ogni altra fonte, soggetta all'approvazione del Comitato dei Governatori.
2. Per considerazioni finanziarie, i paesi meno sviluppati, quali definiti dalle opportune risoluzioni delle Nazioni Unite, possono divenire Membri del Centro sulla base di criteri più favorevoli fissati dal Comitato dei Governatori.
3. Lo Stato ospitante eroga un contributo iniziale, mettendo a disposizione del Centro la infrastruttura necessaria (terreno, edifici, arredi, attrezzature, ecc.), nonché un contributo ai costi operativi del Centro nei primi anni del suo funzionamento.
4. Il Direttore predispone e presenta al Comitato dei Governatori tramite il Consiglio dei Consiglieri un progetto di programma di lavoro per il successivo periodo finanziario, unitamente alle corrispondenti previsioni finanziarie.
5. L'esercizio finanziario del Centro corrisponde all'anno solare.

## Articolo 11

*Ripartizione e revisione*

1. Nei primi cinque anni il bilancio ordinario del Centro è basato sulle somme garantite annualmente da ciascun Membro per gli anni stessi. Dopo tale quinquennio può essere esaminata la possibilità che il Comitato dei Governatori ripartisca i contributi annuali ogni anno per quello successivo, sulla base di un piano raccomandato dal Comitato preparatorio che tenga conto del contributo di ciascun Membro al bilancio ordinario delle Nazioni Unite, basato sulla sua ultima scala di valutazione.
2. Gli Stati che diventano Membri del Centro dopo il 31 dicembre possono valutare la possibilità di un contributo speciale alle spese in conto capitale e ai costi correnti operativi per l'anno in cui diventano Membri.
3. I contributi erogati conformemente al disposto del paragrafo 2 del presente Articolo vengono applicati riducendo i contributi di altri Membri

a meno che non sia diversamente stabilito dal Comitato dei Governatori a maggioranza di tutti i suoi Membri.

4. Il Comitato dei Governatori nomina i revisori dei conti per esaminare la contabilità del Centro. I revisori presentano una relazione sulla contabilità annuale al Comitato dei Governatori tramite il Consiglio dei Consiglieri.

5. Il Direttore fornisce i revisori di tali informazioni e assistenza quali questi possono richiedere nell'espletamento dei loro compiti.

6. Gli Stati che devono ottenere l'approvazione del presente Atto costitutivo da parte delle loro autorità legislative per poter partecipare al Centro e che pertanto hanno firmato lo Statuto con riserva di ratifica non sono obbligati a pagare il contributo speciale di cui al paragrafo 2 del presente Articolo per dare effetto alla loro partecipazione.

#### Articolo 12

##### *Accordi di sede*

Il Centro conclude un accordo di sede con il Governo ospitante.

Le disposizioni di tale accordo restano soggette all'approvazione del Comitato dei Governatori.

#### Articolo 13

##### *Status giuridico, privilegi e immunità*

1. Il Centro gode di personalità giuridica. Esso gode di pieni poteri per assolvere alle sue funzioni e conseguire i suoi scopi, inclusi i seguenti:

- a) concludere accordi con gli Stati o organizzazioni internazionali;
- b) stipulare contratti;
- c) acquistare e alienare beni mobili e immobili;
- d) dare inizio a procedimenti giudiziari.

2. Il Centro, le sue proprietà e i suoi beni ovunque situati godono della immunità da qualsiasi forma di procedimento legale tranne nei casi in cui esso abbia espressamente fatto rinuncia a tale immunità. Resta comunque inteso che nessuna rinuncia di immunità può estendersi ad alcuna misura esecutiva.

3. Tutti i locali del Centro sono inviolabili. La proprietà ed i beni del Centro ovunque situati sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confische, espropri ed ogni altra forma di interferenza, sia che si tratti di azioni esecutive, amministrative, giuridiche o legislative.

4. Il Centro, le sue proprietà, beni, redditi e transazioni, sono esenti da qualsiasi forma di tassazione, ivi compresi i dazi doganali, le proibizioni e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni nei confronti di articoli importati o esportati dal Centro per il suo uso ufficiale. Il Centro è altresì esentato da ogni obbligo relativo al pagamento, alla ritenuta alla fonte o alla esazione di tasse o diritti.

5. I rappresentanti dei Membri godono dei privilegi e immunità di cui all'Articolo 4 della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

6. I funzionari del Centro godono dei privilegi e immunità di cui all'Articolo 5 della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

7. Gli esperti del Centro godono degli stessi privilegi ed immunità previsti per i funzionari del Centro dal precedente paragrafo 6.

8. Tutti coloro, che seguano la formazione o prendano parte ad uno schema per lo scambio di personale presso la Sede del Centro, o operante altrove entro il territorio dei Membri conformemente alle disposizioni del presente Statuto, hanno il diritto di ingresso e soggiorno, o di uscita, quale necessario ai fini della loro formazione o dello scambio di personale. Facilitazioni per un viaggio rapido vengono ad essi garantite e i visti, laddove richiesti, sono altresì concessi rapidamente e gratuitamente.

9. Il Centro coopera in ogni momento con le autorità competenti dello Stato ospitante e degli altri Membri per facilitare la corretta amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza delle leggi nazionali e impedire il verificarsi di abusi connessi ai privilegi, alle immunità e alle agevolazioni di cui al presente Articolo.

#### Articolo 14

##### *Pubblicazioni e diritti di proprietà intellettuale*

1. Il Centro pubblica tutti i risultati delle sue attività di ricerca, purchè tale pubblicazione non contrasti con la sua politica generale relativa ai diritti di proprietà intellettuale approvata dal Comitato dei Governatori.

2. Tutti i diritti, incluso il titolo, il *copyright* e i diritti di brevetto, relativi ad un lavoro prodotto o messo a punto dal Centro, appartengono al Centro stesso.

3. È politica del Centro ottenere brevetti o interessi in brevetti sui risultati dell'ingegneria genetica e biotecnologia messi a punto tramite progetti del Centro.

4. L'accesso ai diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati del lavoro di ricerca del Centro è garantito ai Membri e ai paesi in via di sviluppo che non siano Membri del Centro, in conformità con le convenzioni internazionali applicabili. Nel formulare le norme che regolano l'accesso alla proprietà intellettuale, il Comitato dei Governatori non fisserà alcun criterio che sia pregiudizievole per un Membro o un gruppo di Membri.

5. Il Centro farà uso dei suoi diritti di brevetto o altri diritti e dei benefici finanziari o altri benefici a questi connessi per promuovere, ai fini pacifici, lo sviluppo, la produzione e l'ampia applicazione della biotecnologia, prevalentemente nei paesi in via di sviluppo.



## Articolo 15

*Relazioni con le altre organizzazioni*

Nell'intraprendere attività e nel perseguimento dei suoi scopi, il Centro può — dietro approvazione del Comitato dei Governatori — ricercare l'opportuna cooperazione con altri Stati che non siano parte al presente Statuto, le Nazioni Unite ed i suoi organi ausiliari, le Agenzie specializzate delle Nazioni Unite e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, le organizzazioni governative e non governative, gli istituti scientifici e le società nazionali.

## Articolo 16

*Emendamenti*

1. Ogni Membro può proporre emendamenti allo Statuto. I testi degli emendamenti proposti vengono rapidamente comunicati dal Direttore a tutti i Membri e non sono presi in esame dal Comitato dei Governatori fino al trascorrere di novanta giorni dalla trasmissione di tale comunicazione.

2. Gli emendamenti vengono approvati a maggioranza di due terzi di tutti i Membri ed entrano in vigore per quei Membri che abbiano depositato i loro strumenti di ratifica.

## Articolo 17

*Recesso*

Ogni Membro può recedere in qualsiasi momento dopo cinque anni di adesione dandone avviso scritto con un anno di anticipo al Depositario.

## Articolo 18

*Liquidazione*

In caso di scioglimento del Centro, lo Stato in cui la sede è situata deve provvedere alla sua liquidazione tranne che se diversamente convenuto tra i Membri al momento dello scioglimento. Tranne che se diversamente stabilito dai Membri, ogni eccedenza viene distribuita tra quegli Stati che sono Membri del Centro al momento dello scioglimento, in proporzione a tutti i versamenti da essi effettuati a partire dalla data in cui sono divenuti Membri del Centro. In caso di disavanzo, quest'ultimo verrà sanato dai Membri esistenti nella stessa proporzione dei loro contributi.

## Articolo 19

*Composizione delle controversie*

Ogni controversia che interessi due o più Membri circa la interpretazione o l'applicazione del presente Atto costitutivo, che non venga composta tramite negoziati tra le parti interessate o, se necessario, tramite i buoni uffici del Comitato dei Governatori, viene sottoposta, dietro richiesta delle parti in questione, dinanzi ad uno dei mezzi di soluzione di cui alla Carta delle Nazioni Unite entro tre mesi dalla data in cui il Comitato dei Governatori dichiara che la controversia non può essere composta tramite i buoni uffici del Comitato stesso.

## Articolo 20

*Firma, ratifica, accettazione e accessione*

1. Il presente Atto costitutivo è aperto alla firma di tutti gli Stati presso la Riunione dei plenipotenziari tenutasi a Madrid il 12-13 settembre 1983, e successivamente presso il Quartier Generale delle Nazioni Unite a New York fino alla data di entrata in vigore conformemente all'Articolo 21.

2. Il presente Atto costitutivo è soggetto a ratifica o accettazione da parte degli Stati firmatari. Gli strumenti adeguati vengono depositati presso il Depositario.

3. Dopo l'entrata in vigore del presente Atto costitutivo conformemente all'Articolo 21, gli Stati che non hanno firmato l'Atto costitutivo possono accedervi depositando gli strumenti di accessione presso il Depositario dopo che la loro domanda di adesione sia stata approvata dal Comitato dei Governatori.

4. Gli Stati che debbono richiedere l'approvazione del presente Atto costitutivo da parte delle loro autorità legislative, possono firmare con riserva di ratifica fino a che l'approvazione del caso non sia ottenuta.

## Articolo 21

*Entrata in vigore*

1. Il presente Atto costitutivo entra in vigore quando almeno ventiquattro Stati, compreso lo Stato ospitante il Centro, hanno depositato gli strumenti di ratifica o accettazione e, dopo aver accertato fra essi che risorse finanziarie sufficienti sono assicurate, notificano al Depositario che il presente Atto costitutivo entra in vigore.

2. Per ogni Stato che acceda al presente Atto costitutivo, questo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di tale Stato del suo strumento di accessione.

3. Fino all'entrata in vigore dell'Atto costitutivo, conformemente al paragrafo 1 precedente, esso viene notificato in forma provvisoria dietro firma, nei limiti consentiti dalla legislazione nazionale.

007-E

#### Articolo 22

##### *Depositario*

Il Segretario delle Nazioni Unite è il Depositario del presente Atto costitutivo e invia le notifiche che egli redige in tale veste al Direttore nonché ai Membri.

#### Articolo 23

##### *Testi autentici*

I testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo del presente Atto costitutivo fanno ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Atto costitutivo.

Fatto a Madrid il tredici settembre millenovecentottantatre in un'unica copia.

## P R O T O C C O L L O

della Riunione dei plenipotenziari riconvocata sulla creazione del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia tenutasi a Vienna il 3 e 4 aprile 1984.

Sedi del Centro ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 1 dello Statuto sul Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia sono Trieste, Italia, e Nuova Delhi, India.

Il presente Protocollo resterà aperto alla firma a Vienna dal 4 al 12 aprile 1984 e successivamente presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino alla data di entrata in vigore dello Statuto conformemente all'Articolo 21 dello stesso.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo per conto dei loro rispettivi Governi.

Fatto a Vienna il quattro aprile millenovecentottantaquattro, in un unico originale.